REGOLAMENTO (CEE) N. 570/84 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 1984

recante nona modifica del regolamento (CEE) n. 3172/80 recante modalità di applicazione del regime di aiuto al consumo per l'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazioe comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/82 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 8,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3172/80 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 135/84 (4), ha previsto che, per rendere possibile il controllo di qualità degli oli confezionati dalle imprese riconosciute, a qualsiasi olio acido di raffinazione dell'olio d'oliva e dell'olio di sanse d'oliva, prodotto nella Comunità, sia aggiunto un determinato quantitativo di certi prodotti estranei all'olio d'oliva ;

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3519/83 del Consiglio (5), ha segnatamente previsto che gli oli acidi di raffinazione ottenuti dall'olio d'oliva della sottovoce 15.10 C e della voce 15.17 della tariffa doganale comune possono essere sottoposti allo stesso trattamento dei sottoprodotti della raffinazione dell'olio d'oliva ;

considerando che, ai fini del corretto funzionamento del regime di aiuto al consumo e per garantire il controllo della qualità degli oli confezionati dalle imprese riconosciute, è opportuno prevedere che i prodotti ottenuti dall'olio d'oliva e dall'olio di sanse d'oliva della sottovoce 15.10 C e della voce 15.17 della tariffa doganale comune siano sottoposti allo stesso trattamento dei sottoprodotti comunitari della raffinazione di tali oli previsto dall'articolo 12 ter del regolamento (CEE) n. 3172/80 ;

considerando che degli errori sono stati riscontrati nella versione tedesca dell'articolo 12 ter ; che pertanto è opportuno correggerli ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 3172/80 è inserito il seguente articolo 12 quater :

« *Articolo 12 quater*

1. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei sottoprodotti del processo di raffinazione dell'olio d'oliva o dell'olio di sanse di oliva della sottovoce 15.17 B della tariffa doganale comune, nonché degli oli acidi di raffinazione ottenuti da tali sottoprodotti, della sottovoce 15.10 C della tariffa doganale comune, è subordinata alla condizione che tali prodotti abbiano subito preventivamente, sotto controllo dell'amministrazione competente nello Stato membro di immissione in libera pratica, una delle operazioni di miscelazione di cui all'articolo 12 ter.

2. Gli Stati membri interessati stabiliscono i provvedimenti necessari per garantire l'osservanza della condizione di cui al paragrafo 1 ».

Articolo 2

L'articolo 12 b, paragrafo 1, della versione tedesca del regolamento (CEE) n. 3172/80 è sostituito dal testo seguente :

« *Artikel 12 b*

(1) Um die Einhaltung der in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a) der Verordnung (EWG) Nr. 3089/78 genannten Bedingungen prüfen zu können, muß jedes Nebenerzeugnis aus der Raffination von in der Gemeinschaft erzeugtem Olivenöl und von Oliventresteröl unmittelbar nach der Gewinnung mit einem der folgenden Erzeugnisse in Höhe der jeweils angegebenen Hundertteile vermischt werden :

— saurem Öl aus der Raffination von Sesam oder Sesamöl mit einem Anteil von 10 vom Hundert oder

— saurem Öl aus der Raffination von Raps oder Rapsöl mit einem Anteil von 30 vom Hundert oder

— saurem Öl aus der Raffination von Raps oder Rapsöl, deren Erukasäuregehalt 25 vom Hundert oder mehr der Fettsäuren der Triglyceride beträgt, mit einem Anteil von 10 vom Hundert oder

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6.
(3) GU n. L 331 del 9. 12. 1980, pag. 27.
(4) GU n. L 17 del 20. 1. 1984, pag. 23.
(5) GU n. L 352 del 15. 12. 1983, pag. 2.

— saurem Öl aus der Raffination von Leinsamen oder Leinsamenöl mit einem Anteil von 10 vom Hundert oder
— tierischen Fetten von Rindern mit einem Anteil von 15 vom Hundert oder
— Cholesterol, das keine Verunreinigungen enthält, die für die menschliche Ernährung toxisch sind, mit einem Anteil von 0,2 vom Hundert ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

L'articolo 1 si applica a decorrere dal 15 marzo 1984.

L'articolo 2 si applica a decorrere dal 15 maggio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione